

**Al Difensore Civico
del Comune di Gorizia
Dott. Marini Marin
Corso Italia, 51
34170 GORIZIA**

Richiesta di intervento presso i competenti uffici comunali

I sottoscritti, Marco Gentili e Pietro Pipi, nella rispettive qualità di Presidente e Segretario della Associazione “Trasparenza è partecipazione”, costituita a Gorizia il 17/02/2007

PREMESSO CHE:

- l'associazione “Trasparenza è partecipazione” è nata con lo scopo di promuovere la partecipazione consapevole dei cittadini alla gestione della res publica attraverso azioni che favoriscano la trasparenza dell'azione amministrativa;
- l'amministrazione comunale ha proceduto alla installazione di n. 3 apparecchiature per la rilevazione automatica delle infrazioni di cui all'art. 146, comma 3, C.d.S.;
- la vicenda, ben nota, ha comportato la contestazione di un (imprevedibilmente) elevato numero di contestazioni in danno degli utenti della strada;
- sono già pendenti più di un migliaio di ricorsi avverso le contestazioni notificate agli utenti;
- la sanzione prevista per l'infrazione oggetto di rilevazione automatica è particolarmente gravosa per gli utenti, non solo in termini di sanzione pecuniaria, ma soprattutto in termini di sanzione accessoria (punti di patente);
- la documentazione rilasciata dal Comune di Gorizia agli interessati consta esclusivamente di copia dei decreti di omologazione delle apparecchiature utilizzate e di copia del contratto d'appalto con la ditta fornitrice;
- il contratto d'appalto (“Scrittura privata relativa al contratto per la installazione delle apparecchiature”) solleva notevoli dubbi circa la legittimità dell'operato dell'amministrazione **(All. 1)**
- la nota vicenda è stata riportata, quasi quotidianamente, sulle cronache dei giornali locali.

Tutto ciò premesso, i sottoscritti, in nome e per conto dell'Associazione “Trasparenza è partecipazione”

CHIEDONO

all'Ill.mo Difensore Civico voler intervenire presso i competenti Uffici Comunali, per le verifiche e determinazioni di competenza, per i seguenti motivi.

1. Le condizioni di legge che consentono l'utilizzo o l'installazione di dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico (art. 4 DL n. 121/02 e art. 2 D.Lgs. n. 285/92)

Ai sensi dell'art. 201 N.C.D.S., commi 1 bis lett. f e 1 ter, non è necessaria la presenza degli organi di polizia nelle ipotesi di accertamento effettuato con i dispositivi di cui all'art. 4 del D.L. 20/6/2002 n. 121, convertito dalla L. 01/08/2002 n. 168.

L'art. 4, comma 1, del D.L. 20/6/2002 n. 121, convertito dalla L. 01/08/2002 n. 168, indica le strade sulle quali possono essere installati i dispositivi automatici: in particolare, sulle autostrade e strade extraurbane principali di cui all'art. 2, comma 2 lett. A e B, del D. Lgs. n. 285/1992; i predetti dispositivi possono essere altresì installati o utilizzati sulle strade di cui all'art. 2, comma 2 lett. C e D, del citato decreto, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del Prefetto.

Le strade, o tratti di strada, di cui alle lettere C e D, che richiedono perciò la preventiva individuazione ad opera del Prefetto, sono le strade extraurbane di scorrimento e le strade urbane di scorrimento.

Non risulta agli istanti l'esistenza di alcun decreto del Prefetto che abbia individuato i tratti di strada interessati dalla installazione degli impianti per cui è la presente opposizione; in ogni caso, nessun decreto prefettizio è stato rilasciato dal Comune agli interessati.

In mancanza del decreto prefettizio, gli impianti installati esulano dalla previsione di cui al combinato disposto dell'art. 201, comma 1 bis lett. F (che espressamente richiama l'art. 4 del DL 121/2002) e 1 ter.

Per vero, dagli atti rilasciati dal Comune di Gorizia non è possibile neppure risalire a chi (Comune di Gorizia ovvero aggiudicatario dell'appalto) abbia scelto le intersezioni stradali sulle quali installare le fotocamere: certo è che né il Comune, né – tanto meno – la ditta privata fornitrice delle fotocamere possono legittimamente compiere valutazioni che la legge espressamente riserva all'autorità prefettizia.

Dalla violazione della norma indicata discende ipso facto l'illegittimità dell'accertamento della violazione senza la necessaria presenza degli organi di polizia in loco.

2. Illegittima delega alla società privata di valutazioni che competono all'Autorità Amministrativa

Nessun atto diverso dal Contratto ha fornito il Comune di Gorizia.

Il contratto, tuttavia, non solo non individua le intersezioni nelle quali dovranno essere installati gli apparecchi, né fa riferimento ad alcun decreto del Prefetto, come prescritto dalla legge per le strade comunali (V. supra sub 3), ma – ancor più - non fissa alcuna prescrizione circa i tempi di durata della “luce gialla”, lasciando, quanto meno all'apparenza, questa delicata valutazione

all'arbitrio della ditta appaltatrice.

Tenuto conto che la ditta appaltatrice viene pagata sulla base delle violazioni accertate, è palese l'interesse di quest'ultima ad accertare il maggior numero di violazioni possibili e, a tale scopo, a comprimere quanto più possibile il tempo di durata della "luce gialla".

Le conseguenze di tale scelta vanno ad evidente discapito dell'utente della strada; sotto questo profilo deve valutarsi la già dedotta circostanza della compressione dei tempi del giallo rilevata.

Peraltro, quanto alla durata minima della "luce gialla", uno studio del CNR del 15.12.1992 pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 50, indica in cinque secondi il tempo giudicato come minimo necessario, tempo da aumentare in considerazione della tolleranza strumentale e delle condizioni oggettive dell'intersezione stradale.

3. Incertezza assoluta circa i tempi di durata della luce gialla

Come risulta dalle copie di fotografie che si allegano, risulta con tutta evidenza che i tempi di durata della luce gialla variano non solo a seconda dell'incrocio stradale interessato, ma addirittura variano nello stesso incrocio. **(Al. 2A, 2B, 2C, 2D 2E).**

Le foto "A e "B sono relative all'incrocio Via Trieste – Via Ristori – Via Duca D'aosta (medesima direzione di marcia) mostrano rispettivamente una durata del giallo pari a 4031 ms e 4016 ms.

La foto 2C, relativa all'incrocio via Aquileia – Corso Italia, indica una durata del giallo pari a 3828 ms; la foto 2D, relativa allo stesso incrocio ma scattata in altra data, indica una durata del giallo pari a 3844 ms.

La foto 2E, relativa all'incrocio via Duca D'Aosta – Via Trento, indica una durata del giallo pari a 4015 ms.

Come mai i tempi del giallo sono variabili non solo da incrocio a incrocio, ma addirittura nel medesimo incrocio, a seconda del giorno e dell'ora?

Che certezza può avere il cittadino utente se la durata della luce gialla non è fissa (e prestabilita), ma variabile?

Chi ha deciso, di volta in volta, quale dovesse essere la durata della luce gialla?

4.Carente informazione dell'Amministrazione

Nessuna preventiva accurata e dettagliata informazione ha fornito il Comune di Gorizia agli utenti in merito alle modalità di rilevazione delle infrazioni, in particolare sotto il rilevante profilo dei tempi di durata della luce gialla.

Una completa e corretta informazione avrebbe consentito a molti utenti di evitare di incorrere nella contestazione.

Ne sia riprova la circostanza del notevole calo delle contestazioni – calo riportato dalla

stampa locale, che si è ampiamente occupata (e continua a farlo) della vicenda – da quando il problema delle contravvenzioni è esploso sulla stampa.

L'informazione è stata fornita a cose fatte, non dall'Autorità amministrativa ma dalla stampa!

Peraltro, come già evidenziato sopra, nessuna indicazione è ancor oggi stata fornita agli utenti circa la durata della luce gialla, che pare essere arbitrariamente variabile di giorno in giorno, di incrocio in incrocio!

L'azione amministrativa non realizza il principio costituzionale di trasparenza tutte le volte che l'informazione ai Cittadini è assolutamente carente, addirittura omessa, come nel caso di specie.

* * *

Tenuto conto di quanto sopra rappresentato e dei documenti allegati,

tenuto conto che vi è piena coincidenza fra l'interesse legittimo alla correttezza, trasparenza, legalità dell'azione amministrativa e l'interesse / diritto individuale di ciascun cittadino / utente della strada a non subire sanzioni di sorta per effetto di azioni amministrative illegittime,

tenuto conto infine che l'eventuale illegittimità della installazione delle apparecchiature implica ipso facto l'illegittimità delle contestazioni rilevate,

si confida nel pronto interessamento del Difensore Civico affinché, in virtù dei poteri di legge, acquisisca presso gli uffici comunali tutta la documentazione relativa (e mai trasmessa dal Comune agli interessati) al fine di una compiuta valutazione della legittimità dei provvedimenti adottati.

Con osservanza.

Gorizia, 4 maggio 2007

_____ Marco Gentili, Presidente dell'Associazione “Trasparenza è partecipazione”

_____ Pietro Pipi, Segretario dell'Associazione “Trasparenza è partecipazione”